

## Delibera n° 57

Estratto del processo verbale della seduta del

**18 gennaio 2019**

**oggetto:**

LR 2/2000, ART 4, COMMI DA 55 A 57. MODIFICA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DEI CRITERI E DELLA MISURA DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI MINORI, BORGHİ RURALI E PIAZZE, IN ATTUAZIONE DEL COMMA 56 QUATER, COME MODIFICATO DAL COMMA 2 DELL'ART 4 DELLA LR 28/2018, LEGGE COLLEGATA ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2019-2021.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	assente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	assente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	assente

**Gianfranco ROSSI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Visti** i commi da 55 a 57 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, come modificati dall'articolo 4, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28, legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021, in cui si stabilisce che, al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica, l'Amministrazione regionale individua gli interventi di interesse regionale da finanziare con contributi in conto capitale;

**Rilevato** che in attuazione del comma 56, l'individuazione degli interventi di cui al comma 55, anche costituiti da singoli lotti purché funzionali, è oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale a seguito della presentazione delle domande da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti alla Direzione centrale competente in materia di edilizia;

**Atteso** che, in base a quanto disposto al comma 56.1, ogni Ente può presentare una domanda per anno solare, nel limite dell'importo massimo di finanziamento complessivo stabilito dalla Giunta regionale, utilizzando, a pena di inammissibilità, l'apposita modulistica resa disponibile sul sito internet dell'Amministrazione regionale;

**Atteso** che, ai sensi dell'articolo 4, comma 56 bis della L.R. 2/2000, gli interventi sono finanziati con le risorse disponibili nell'ordine di priorità determinato in base al maggior punteggio attribuito, risultante dalla somma dei punteggi spettanti in applicazione dei criteri inerenti le caratteristiche dell'opera pubblica proposta, riportati nei successivi punti dalla lettera a) alla lettera f), nonché ai commi 56 bis 1 e 56 bis 2;

**Atteso** che al successivo comma 56 quater è stabilito che con deliberazione della Giunta regionale possono essere autorizzate modifiche:

- al termine per la presentazione delle domande,
- ai criteri,
- alle misure di assegnazione dei finanziamenti;

**Visto** il bilancio finanziario gestionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2518 del 28 dicembre 2018, dal quale risulta che sul capitolo 6992 sono disponibili risorse per euro 2.000.000, di cui 1.000.000 a valere sull'esercizio 2019 e 1.000.000 a valere sull'esercizio 2020;

**Atteso** che per effetto dell'applicazione delle norme sull'armonizzazione dei bilanci di cui al D.Lgs. 118/2011, è necessario programmare le poste contabili tenendo conto del principio dell'esigibilità della spesa;

**Ritenuto** opportuno, a tal fine, dare rilevanza all'intento dell'Ente beneficiario di avviare i lavori in tempi che tendenzialmente possano essere coerenti con la collocazione delle risorse sul bilancio regionale, attribuendo un punteggio di priorità per i lavori che si preveda di aggiudicare entro un anno dalla concessione del contributo, per garantire il maggior utilizzo possibile delle somme disponibili nel corso degli esercizi 2019 e 2020, cui fanno riferimento;

**Ritenuto** altresì opportuno, sulla base dell'esperienza maturata dall'entrata in vigore delle disposizioni sopra citate e delle esigenze segnalate dagli enti beneficiari, provvedere ad una parziale revisione degli attuali criteri di priorità e dei relativi punteggi da utilizzare per la formazione della graduatoria;

**Ritenuto** che tali finalità possano essere soddisfatte stabilendo i seguenti criteri con i corrispondenti punteggi, in sostituzione e modifica di quelli riportati dai commi dal 56 bis al 56 bis 1:

	criteri		punteggio
a)	Intervento con aggiudicazione definitiva entro un anno dalla concessione del contributo;		25
b) (punteggi alternativi)	intervento volto all'ottemperanza o adeguamento a specifiche norme legislative in materia di sicurezza		
	1)	Sicurezza strutturale: adeguamento ai sensi del DM 17.1.2018 N.T.C.	18
	2)	Sicurezza strutturale: miglioramento ai sensi del DM 17.1.2018 N.T.C.	15
	3)	Adeguamento normativo in materia di sicurezza antincendio per edifici di proprietà comunale	11
c)	intervento volto al superamento di barriere architettoniche		15
d) (punteggi alternativi)	Intervento volto alla riqualificazione energetica di edifici di proprietà comunale, certificata con APE		
	1)	Raggiungimento della classe energetica A	13
	2)	Raggiungimento della classe energetica B	11
e)	intervento realizzato da Comune con popolazione fino a 3.000 abitanti, determinata in base all' articolo 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)		13
f)	intervento da realizzarsi in comuni montani individuati nell'allegato A alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), art. 2		11
g) (punteggi alternativi)	misura di cofinanziamento del costo dell'intervento		
	1)	contributo richiesto nella percentuale del 30 per cento della spesa per l'intervento	9
	2)	contributo richiesto nella percentuale del 50 per cento della spesa per l'intervento	7
	3)	contributo richiesto nella percentuale del 70 per cento della spesa per l'intervento	5
h)	intervento identificato nella domanda presentata nel 2017, non finanziata per carenza di fondi		3

**Ritenuto** di precisare che, in caso di parità di punteggio, sia attribuita priorità in primo luogo alla domanda cui è collegato il maggiore livello di progettazione

raggiunto e approvato, in secondo luogo agli interventi per i quali la data di approvazione del progetto sia più antecedente, come stabilito dal comma 56 bis 1 ed in terzo luogo alla domanda precedente temporalmente, in base alla numerazione progressiva automatica assegnata dal registro di protocollo informatico;

**Ricordato** che al comma 56 bis 2, il secondo periodo precisa che il venir meno delle condizioni che hanno determinato la posizione in graduatoria ed il finanziamento dell'intervento, comporta l'archiviazione della domanda o la revoca del finanziamento qualora già concesso;

**Rilevato** che l'articolo 33 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, stabilisce che ove non sia diversamente disposto, al fine di garantire il massimo utilizzo delle risorse nell'ambito dell'esercizio di riferimento, il termine per la presentazione delle domande è fissato il giorno 1 marzo;

**Ritenuto** opportuno, in considerazione delle modifiche da apportare alle condizioni che attribuiscono priorità, al fine di assicurare il tempo necessario alla valutazione delle scelte da operare da parte degli Enti richiedenti, che, per l'anno 2019, sia individuato il termine delle ore 16.00 di giovedì 11 aprile 2019, per la presentazione delle domande di contributo da parte dei Comuni attraverso l'applicativo informatico reso disponibile dall'Insiel sull'apposita piattaforma regionale a partire dalle ore 8.00 di lunedì 28 gennaio 2019;

**Ritenuto** opportuno precisare che qualora risulti inoltrato un numero di domande superiore ad una da parte del medesimo Ente, sarà di regola ritenuta valida l'ultima domanda presentata, quale più attuale manifestazione della volontà del richiedente, ed inammissibili le precedenti, che saranno pertanto archiviate, salvo espressa diversa indicazione del beneficiario comunicata prima dell'approvazione della graduatoria;

**Ritenuto** altresì di individuare il limite massimo di finanziamento di ogni singolo intervento nell'importo non superiore a 200.000 euro;

**Su proposta** dell'Assessore alle infrastrutture e territorio, la Giunta regionale all'unanimità

## DELIBERA

1. Al fine di favorire un processo di riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze, in un'ottica di sviluppo dei valori ambientali, sociali, culturali e turistici, nonché di tutela della sicurezza e salute pubblica, in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, ed in particolare del comma 56 quater, i criteri per la formazione della graduatoria delle domande sono individuati nella tabella che segue, in sostituzione e modifica di quelli riportati dai commi dal 56 bis al 56 bis 1, con i corrispondenti punteggi, assegnando priorità alle domande con punteggio più alto:

	criteri	punteggio
a)	Intervento con aggiudicazione definitiva entro un anno dalla concessione del contributo;	25

b) (punteggi alternativi)	intervento volto all'ottemperanza o adeguamento a specifiche norme legislative in materia di sicurezza	
	1)	Sicurezza strutturale: adeguamento ai sensi del DM 17.1.2018 N.T.C.
	2)	Sicurezza strutturale: miglioramento ai sensi del DM 17.1.2018 N.T.C.
	3)	Adeguamento normativo in materia di sicurezza antincendio per edifici di proprietà comunale
c)	intervento volto al superamento di barriere architettoniche	15
d) (punteggi alternativi)	Intervento volto alla riqualificazione energetica di edifici di proprietà comunale, certificata con APE	
	1)	Raggiungimento della classe energetica A
	2)	Raggiungimento della classe energetica B
e)	intervento realizzato da Comune con popolazione fino a 3.000 abitanti, determinata in base all' articolo 64 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)	13
f)	intervento da realizzarsi in comuni montani individuati nell'allegato A alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei compensori montani del Friuli Venezia Giulia), art. 2	11
g) (punteggi alternativi)	misura di cofinanziamento del costo dell'intervento	
	1)	contributo richiesto nella percentuale del 30 per cento della spesa per l'intervento
	2)	contributo richiesto nella percentuale del 50 per cento della spesa per l'intervento
	3)	contributo richiesto nella percentuale del 70 per cento della spesa per l'intervento
h)	intervento identificato nella domanda presentata nel 2017, non finanziata per carenza di fondi	3

2. In caso di parità di punteggio, le domande sono ordinate in primo luogo dando priorità alla domanda cui è collegato il maggiore livello di progettazione raggiunto e approvato, in secondo luogo agli interventi per i quali la data di approvazione del progetto sia più antecedente, come stabilito dal comma 56 bis 1 ed in terzo luogo alla domanda precedente temporalmente, in base alla numerazione progressiva automatica assegnata dal registro di protocollo informatico.
3. Per l'anno 2019, il termine per la presentazione delle domande di contributo da parte degli Enti locali, attraverso l'applicativo informatico reso disponibile dall'Insiel sulla piattaforma regionale, a partire dalle ore 8.00 di lunedì 28

gennaio 2019, è fissato alle ore 16.00 di giovedì 11 aprile 2019.

4. Nel caso in cui sia presentata da parte del medesimo soggetto più di una domanda, sarà ritenuta valida l'ultima trasmessa in ordine di tempo, quale più attuale manifestazione della volontà del richiedente, ed inammissibili le precedenti, che saranno pertanto archiviate, salvo espressa diversa indicazione del beneficiario comunicata prima dell'approvazione della graduatoria.
5. Il limite massimo di finanziamento concedibile per ogni intervento è individuato nell'importo di 200.000 euro.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE